

**STATUTO**  
**FONDAZIONE LUCA SALVADORI**

\*\*\*

**CAPITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1- Denominazione e Durata**

1.1 Ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, è costituita, su iniziativa del Sig. Maurizio Salvadori (di seguito, il "**Fondatore**"), la Fondazione denominata "**Fondazione Luca Salvadori**" (di seguito, la "**Fondazione**").

1.2 La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di competenza negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3 La durata della Fondazione è illimitata.

**Articolo 2 - Sede e Delegazioni**

2.1 La Fondazione ha sede legale nel Comune di Milano. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma soltanto l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

2.2 Delegazioni e uffici e sedi operative potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto al realizzo dello Scopo e alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

**Articolo 3 - Scopo**

3.1 La Fondazione non ha fini di lucro e, a discrezione ed insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, supporto e sostegno alle vittime e alle famiglie delle vittime di incidenti motociclistici e nell'ambito dell'assistenza e della promozione ad attività benefiche legate al mondo del motociclismo. In particolare, la Fondazione intende:

a) Fornire supporto e sostegno alle vittime ed alle famiglie o eredi delle vittime di incidenti motociclistici (in eventi sportivi e stradali) che abbiano comportato il decesso o forme di invalidità permanente e/o temporanea che richiedano percorsi riabilitativi presso strutture specialistiche. Il supporto e sostegno sarà eventualmente perseguito attraverso contribuzioni economiche variabili una tantum o per un periodo di tempo determinato dalla Fondazione a sostegno del percorso riabilitativo, al supporto psicologico e legale.

b) Promuovere e finanziare eventi ed iniziative anche benefiche legate al mondo del motociclismo.

c) Fornire supporto a giovani talenti del motociclismo anche mediante sponsorizzazioni ed istituzioni di premi.

#### **Articolo 4- Attività strumentali, accessorie e connesse**

4.1 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:

(a) stipulare convenzioni per il finanziamento di progetti di ricerca o per l'affidamento a terzi di parte di attività;

(b) istituire premi e borse di studio;

(c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, nell'interesse esclusivo della Fondazione, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

(d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

(e) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti, allegando il bilancio di queste al proprio;

(f) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano, attività utili al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione, allegando il bilancio di queste al proprio;

(g) gestire spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 3;

(h) svolgere, in via del tutto accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività audiovisiva ed editoriale in tutte le sue forme, nei limiti delle leggi vigenti;

(i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### **Articolo 5 - Regolamenti**

5.1 Il concreto funzionamento della Fondazione o degli organi della stessa, potrà essere ulteriormente regolamentato, nel rispetto delle disposizioni statutarie e civilistiche, da uno o più regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

5.2 Il regolamento dovrà essere sottoposto al Consiglio di Amministrazione, per la sua approvazione, con un preavviso di

almeno 15 (quindici) giorni e non potrà contenere norme in contrasto con lo statuto vigente.

## **CAPITOLO II**

### **PATRIMONIO ED ENTRATE**

#### **Articolo 6- Patrimonio**

6.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di Dotazione costituito dai conferimenti in denaro - di euro 100.000,00 (euro centomila)- e/o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, anche a titolo di eredità o lasciti, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle elargizioni fatte da enti pubblici o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati.

#### **Articolo 7 - Fondo di Gestione**

7.1 Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici, da enti privati e da privati;
- d) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- e) dai versamenti che i contribuenti destineranno a titolo di quota del 5 (cinque) per mille dell'Irpef, una volta che la Fondazione sarà accreditata all'elenco dei beneficiari dell'AdE.

7.2 La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Articolo 8- Esercizio finanziario**

8.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

8.2 Entro il 30 giugno viene approvato il bilancio economico di previsione dell'esercizio in corso e il bilancio consuntivo di quello decorso.

8.3 Il bilancio consuntivo è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, ed è accompagnato dalla relazione morale sulla gestione. Lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa devono consentire l'individuazione della gestione caratteristica dell'ente, e rappresentare la gestione finanziaria e straordinaria dell'ente e dovranno essere rispettati i principi contabili previsti per gli enti non profit.

8.4 Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

### **CAPITOLO III ORGANIZZAZIONE**

#### **Articolo 9- Fondatore**

9.1 Il Fondatore della Fondazione è il Sig. Maurizio Salvadori.

9.2 Il Fondatore è anche il Presidente della Fondazione, come previsto dall'art. 11.

9.3 Il Fondatore ha il compito di stabilire la composizione e la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, nonché di procedere alla loro sostituzione in presenza di giusta causa, e/o nei casi previsti dalla legge.

Costituiscono giusta causa:

- Gravi irregolarità gestionali;
- Violazione dei doveri fiduciari, inclusi conflitti di interesse, concorrenza sleale, violazione della riservatezza o danno all'immagine della Fondazione;
- Inadempimento dei doveri statutari, come assenze ingiustificate a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio, mancata esecuzione delle delibere, inosservanza delle finalità statutarie;
- Perdita dei requisiti statutari, tra cui sopravvenuta incompatibilità, interdizione, condanne penali rilevanti;
- Comportamenti dannosi per la Fondazione, quali azioni contrarie agli scopi istituzionali, ostacolo al perseguimento degli obiettivi, grave negligenza;
- Impossibilità sopravvenuta di svolgere l'incarico, per malattia grave, trasferimento all'estero o incompatibilità con altri ruoli;
- Violazione di norme di legge, incluse commissione di reati, violazioni in materia di sicurezza o privacy;

- Comportamenti lesivi della fiducia e della trasparenza, come diffusione di informazioni false, danneggiamento della reputazione, occultamento di fatti rilevanti;
- Dissidi insanabili o stallo decisionale, in caso di contrasti gravi e continuativi con gli altri membri del Consiglio.

La revoca deve essere motivata, documentata e proporzionata alla gravità dell'inadempimento, garantendo il diritto di difesa dell'interessato.

#### **Articolo 10- Organi della Fondazione**

10.1 Gli organi della Fondazione sono:

- a) il Presidente della Fondazione;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Revisore dei Conti.

#### **Articolo 11 - Presidente della Fondazione**

11.1 La carica di Presidente della Fondazione è assegnata di diritto, per tutta la durata della sua vita, al Fondatore Sig. Maurizio Salvadori.

11.2 In caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo anche per propria volontà, ed in mancanza di una designazione in vita del Presidente, il Presidente della Fondazione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 del presente statuto. In ogni caso, il nuovo Presidente nominato resterà in carica per 3 (tre) anni dalla nomina stessa, e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina, con la possibilità di essere rinominato. In caso contrario, alla scadenza del mandato triennale, il Consiglio di Amministrazione nominerà il nuovo Presidente.

11.3 Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, determinando l'ordine del giorno e supervisionando le discussioni.

11.4 Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e i propri consulenti di parte. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese e altri organismi pubblici o privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

11.5 Spetta al Presidente:

- a) predisporre i bilanci della Fondazione che, unitamente alle relazioni del Revisore, saranno sottoposte al Consiglio di Amministrazione;

b) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;

c) nominare, se opportuno, il Tesoriere;

d) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Scientifico.

11.6 Il Presidente può nominare un Vicepresidente tra i consiglieri. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di assenza o impedimento di questi.

## **Articolo 12 - Consiglio d'Amministrazione**

12.1 Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero variabile da tre ad un massimo di cinque membri, tutti con diritto di voto.

12.2 La determinazione e la nomina del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione spettano al Fondatore. In caso di venir meno del Fondatore, i diritti ad esso spettanti vengono esercitati dal Consiglio di Amministrazione. Qualora, ai sensi dell'art. 17 infra, dovessero essere ammessi dei Sostenitori, un loro rappresentante dovrà essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che tale rappresentante dovrà essere ricompreso nel numero massimo di componenti previsto dal comma precedente.

12.3 I membri del Consiglio d'Amministrazione restano singolarmente in carica, salvo quanto previsto dall'art. 11 per il Presidente, per 3 (tre) anni dalla loro entrata in carica e possono essere confermati dal Presidente della Fondazione di triennio in triennio. Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

12.4 Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce almeno 3 (tre) volte all'anno per verificare l'andamento e i risultati complessivi della gestione della Fondazione. In particolare:

- verifica le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4 del presente statuto;
- approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- approva i regolamenti della Fondazione di cui all'art.5 del presente statuto, ove necessari;
- subentra, dopo la scomparsa del Fondatore in tale ruolo, nell'esercizio dei poteri ad esso spettanti;
- elegge il Presidente della Fondazione, nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 11;
- nomina ove opportuno, il Comitato Scientifico;
- nomina ove opportuno i Sostenitori;

- delibera eventuali modifiche statutarie;
- delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio;
- svolge tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Per una migliore efficacia dell'operare del Consiglio d'Amministrazione parte dei suoi poteri possono essere delegati al Presidente ovvero a Consiglieri con propria deliberazione.

12.5 Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri, mediante comunicazione inviata purché con mezzi idonei a provare l'avvenuta ricezione, inoltrata almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può essere inviata 3 giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

12.6 Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero pari di membri in caso di parità il voto del Presidente sarà determinante.

12.7 Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente ove nominato o, in difetto, dal Consigliere più anziano.

12.8 Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza.

12.9 È facoltà dell'Organo Amministrativo stabilire nell'avviso di convocazione, che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione; in questo caso la riunione potrà svolgersi con tutti i partecipanti collegati on line, non sarà necessaria la presenza del presidente e del segretario nello stesso luogo.

12.10 Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

12.11 In caso di cessazione dalla carica di un consigliere per dimissioni, decesso o revoca per giusta causa, il Presidente della Fondazione provvede alla nomina del sostituto, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio.

### **Articolo 13- Tesoriere**

13.1 Il Tesoriere può essere nominato dal Presidente tra persone di elevata qualificazione professionale nella gestione finanziaria e amministrativa, dura in carica fino a revoca o dimissioni.

13.2 Il Tesoriere collabora con il Presidente e con il Consiglio di Amministrazione nella gestione quotidiana della Fondazione, svolgendo le seguenti attività:

- cura l'amministrazione delle entrate, delle spese e del patrimonio sociale, in esecuzione di quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente;
- gestisce i rapporti con gli istituti bancari e finanziari;
- predispone annualmente le bozze del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
- monitora costantemente la situazione finanziaria della Fondazione;
- verifica la regolarità dei pagamenti e degli incassi;
- cura la tenuta della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
- predispone report periodici sulla situazione economico-finanziaria per il Consiglio di Amministrazione;
- gestisce la cassa della Fondazione e le relative registrazioni;
- partecipa e cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- supervisiona gli adempimenti fiscali e tributari;
- compie atti o categorie di atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente della Fondazione.

13.3 Il Tesoriere risponde del proprio operato direttamente al Presidente e al Consiglio di Amministrazione ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento della gestione finanziaria della Fondazione.

#### **Articolo 14 - Comitato Scientifico**

14.1 Ove nominato, il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile da tre a cinque membri tutti nominati dal Consiglio di Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

14.2 I membri del Comitato Scientifico restano in carica fino a revoca.

14.3 Il Consiglio di Amministrazione determina con propria deliberazione le modalità di funzionamento del Comitato Scientifico, anche con regolamento approvato ai sensi dell'art.5, determinandone i gruppi di lavoro e nominando i coordinatori.

14.4 Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

14.5 Il Comitato Scientifico ha il compito di individuare e selezionare i progetti che possano interessare l'attività della Fondazione, potendo a tal fine condurre istruttorie, assumere informazioni ed acquisire dati relativamente ai progetti ed ai soggetti da finanziare. Il Comitato opera senza obbligo di forma e riferisce al Consiglio di Amministrazione o al Presidente le decisioni assunte.

#### **Articolo 15 - Revisore dei Conti**

15.1 Il Revisore dei Conti è nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti da scegliersi tra una rosa di tre candidati proposti dal Presidente della Fondazione ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali dei Conti. Il Revisore dei Conti è organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

15.2 Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

15.3 Il Revisore dei Conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

15.4 Al Revisore dei Conti spetta un compenso annuo determinato nel rispetto delle tariffe professionali vigenti e della natura dell'incarico conferito.

#### **Articolo 16- Gratuità delle cariche**

16.1 Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite ed effettuate volontariamente.

16.2 I componenti del Comitato Scientifico (se nominato) e il Tesoriere hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Possono inoltre essere previsti compensi a loro favore.

16.3 Eventuali indennità, per lo svolgimento di attività straordinarie possono essere concesse con decisione del Consiglio di Amministrazione e devono essere preventivamente concordate con il Presidente.

## **Articolo 17 - Sostenitori ed Esclusione**

17.1 Possono essere ammessi come Sostenitori della Fondazione persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, enti e associazioni che condividano le finalità della Fondazione e contribuiscano in modo rilevante al perseguimento degli scopi istituzionali mediante attività di supporto, eventualmente anche economica su base spontanea. In funzione della natura giuridica del Sostenitore, della natura del sostegno e/o dell'entità dell'eventuale supporto finanziario i Sostenitori verranno suddivisi, a discrezione del Consiglio di Amministrazione in:

- Sostenitori Onorari: coloro che per loro meriti, visibilità, etica e impegno sociale portano prestigio alla Fondazione;
- Sostenitori Attivi: coloro che fattivamente e costantemente sostengono e rappresentano la Fondazione nella sua attività e negli eventi;
- Sostenitori Corporate: coloro che fornendo un contributo economico o di concessione temporanea a vario titolo del loro brand, sostengono la Fondazione.

17.2 L'ammissione dei Sostenitori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente della Fondazione, previa valutazione del contributo offerto, sia esso di natura economica o immateriale, e della compatibilità con i valori e gli obiettivi della Fondazione.

17.3 I Sostenitori, a maggioranza, eleggono un componente del Consiglio di Amministrazione.

17.4 I Sostenitori possono essere invitati a specifiche iniziative della Fondazione, con facoltà di esprimere pareri e proposte non vincolanti su temi rilevanti per la Fondazione. Ai Sostenitori può essere richiesto di rappresentare la Fondazione negli eventi che la stessa organizzerà, promuovere e divulgare l'attività e gli scopi della Fondazione nei confronti delle Istituzioni, degli Organi di Informazione, quali stampa, televisioni, social media. Nel caso i Sostenitori non potranno in alcun caso pretendere alcun emolumento o contropartita dalla Fondazione per il supporto prestato nella loro attività.

17.5 La qualifica di Sostenitore si perde per:

- a) recesso volontario, comunicato per iscritto al Consiglio di Amministrazione;
- b) decadenza automatica, limitatamente ai Sostenitori Corporate, per mancato versamento del contributo finanziario annuale o mancato adempimento degli impegni assunti;
- c) esclusione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, per gravi motivi che rendano incompatibile la permanenza del

Sostenitore, quali: il venir meno della condivisione degli scopi della Fondazione, o comportamenti che ledano l'immagine e la reputazione della Fondazione.

17.6 L'esclusione di un Sostenitore deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione con una maggioranza qualificata dei due terzi dei membri presenti. La perdita della qualifica di Sostenitore comporta la sua decadenza dell'eventuale ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione nominato tra i Sostenitori. In tal caso un nuovo Sostenitore dovrà essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione.

17.7 Il Sostenitore escluso non ha diritto alla restituzione dei contributi eventualmente versati, né può vantare alcuna pretesa nei confronti della Fondazione.

#### **CAPITOLO IV**

##### **MODIFICA DELLO STATUTO**

##### **E SCIoglIMENTO DELLA FONDAZIONE**

##### **Articolo 18- Modifica dello Statuto**

18.1 Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione in presenza di due terzi dei suoi membri e a maggioranza dei voti dei membri presenti.

18.2 La relativa delibera sarà comunicata, entro trenta giorni dalla sua approvazione, all'Autorità di Controllo competente per legge.

##### **Articolo 19 - Scioglimento della Fondazione**

19.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, con la maggioranza dei due terzi e, delibera la proposta di scioglimento della Fondazione da sottoporre alla competente Autorità, nominando due liquidatori di cui almeno uno iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

19.2 Il patrimonio residuo, conclusa la liquidazione, dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni senza scopo di lucro o a fini di pubblica utilità.

#### **CAPITOLO V**

##### **DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 20- Norme finali e di rinvio**

20.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.